LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Effetto dalle ore 24.00 del:	31.12.2026
Scadenza alle 24.00 del:	31.12.2030
Codice CIG:	_____

SOMMARIO

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA 1
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 2.1 - Definizioni 2
Art. 2.2 - Descrizione del rischio 3
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione 4
Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 4
Art. 3.3 - Regolazione del premio 4
Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 4
Art. 3.5 - Diminuzione del rischio 5
Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi 5
Art. 3.7 - Cessazione del rischio 5
Art. 3.8 - Recesso dal contratto 5
Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione 5
Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate 6
Art. 3.12 - Oneri Fiscali 6
Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili 6
Art. 3.14 - Interpretazione del contratto 6
Art. 3.15 - Clausola Consip 6
Art. 3.16 - Statistiche sinistri 6
Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 3.18 - Trattamento dei dati 7
Art. 3.19 - Coassicurazione e delega 7
Art. 3.20 - Clausola Broker 7
Art. 3.21 - Embargo e sanzioni 7
Art. 3.22 - Assicurazione per conto di chi spetta 8
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 9
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione 9
Art. 4.2 - Malattie professionali 9
Art. 4.3 - Estensione territoriale 9
Art. 4.4 - Rinuncia alla rivalsa 10
Art. 4.5 - Persone considerate "terzi" 10
Art. 4.6 - Esclusioni 10
Art. 4.7 - Precisazioni della garanzia 11
Art. 4.8 - Gestione immobili 13
Art. 4.9 - Attività socialmente utili e di volontariato 13
Art. 4.10 - Minori in affido 13
Art. 4.11 - Attività previste dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 13
Art. 4.12 - Organizzazione / partecipazione eventi 14
Art. 4.13 - Committenza auto 14
Art. 4.14 - Danni da furto 14
Art. 4.15 - Inquinamento accidentale 14
Art. 4.16 - Parcheggi 14
Art. 4.17 - Mezzi sotto carico e scarico 14
Art. 4.18 - Causale incendio 14
Art. 4.19 - Danni a cose sollevate, trasportate, caricate o scaricate 14
Art. 4.20 - Danni alle cose in consegna e custodia 15
Art. 4.21 - Danni dopo la consegna a terzi dei prodotti o dopo l'ultimazione dei lavori 15
Art. 4.22 - Danni cose nell'ambito dei lavori 15
Art. 4.23 - Cedimento o franamento del terreno 15
Art. 4.24 - Danni a condutture ed a impianti sotterranei 15
Art. 4.25 - Danni da spargimento di acqua 15
Art. 4.26 - Interruzioni o sospensioni di attività 15
Art. 4.27 - Eventi Straordinari 15
Art. 4.28 - RC Incrociata 15
SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI 16
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro 16
Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 16
Art. 5.3 - Sinistri in serie 16

Art. 5.4 - Franchigia frontale 16
Art. 5.5 - Modalità per il recupero delle franchigie 17
SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI 18

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA

Contrente:	C COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P. Iva: 00221400526 PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it
Durata:	Anni 4
Effetto:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza:	Alle ore 24.00 del 31.12.2030
Prima rata:	Alle ore 24.00 del 31.12.2027
Facoltà proroga:	No
Proroga tecnica:	180 giorni
Frazionamento:	Annuale
Massimale RCT:	€ 12.000.000,00
Massimale RCO:	€ 12.000.000,00 / 5.000.000,00
Massimale aggregato annuo:	€ 12.000.000,00
Franchigia frontale	€ 2.500,00 in gestione all'assicuratore
Broker:	Area Broker S.p.A.
Parametro per il calcolo del premio:	Retribuzioni annue corrisposte al personale € 1.617.000,00
Regolazione del premio:	Non prevista

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 2.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ed in particolare: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto L'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche sotto indicate: ▪ Il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario, Direttore Generale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avvalimento e/o in distacco funzionale e/o con incarichi di supplenza. ▪ I prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i subordinati e parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D.Lgs 274/2000, D.M. Giustizia 26.03.2001 e s.m.i.), soggetti percettori reddito cittadinanza (ex Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i), GAV - guardie ambientali volontarie (ai sensi L.R. Toscana n. 30/2015, L.R. Toscana n. 48/2016 e s.m.i.) borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente. ▪ Tutti i soggetti che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, le famiglie cui il Contraente affida minori a fini assistenziali. ▪ Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	Il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per la gestione ed esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 109 e ss.mm. ii. del D. Lgs. 209/2005.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale:	L'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Danno:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico, morale, esistenziale e simili. La distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato
Cose:	Sia gli oggetti che gli animali
Amministratori:	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente
Dipendenti:	Qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da: ▪ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro - INAIL e non INAIL ▪ il Segretario / Direttore generale
Prestatori di lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:

	▪ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ▪ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente ▪ lavoratori somministrati, interinali, subordinati, parasubordinati ▪ stagisti, borsisti tirocinanti, operatori del servizio civile ▪ i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti ▪ qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo e del cui operato lo stesso si avvale per l'erogazione di pubblici servizi
Retribuzioni annue corrisposte al personale:	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali e contributi assistenziali, il Contraente eroghi ai dipendenti e ai non dipendenti a compenso delle loro prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo, ma compresa la retribuzione di risultato) come riportato dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori nonché le remunerazioni erogate al Segretario e Direttore Generale
Sistema Informatico:	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup
Supporto elaborazione dati:	Qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi
Atto Cyber:	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico
Incidente Cyber:	▪ Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico ▪ Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico
Dati informatici:	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico
Malware o simili:	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico

Art. 2.2 - Descrizione del rischio

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma - anche tramite organismi strumentali e/o in concorso con altri soggetti pubblici o privati (compreso partenariato) e/o tramite volontariato associato e non - con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (compresi fabbricati aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o strumenti e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società è obbligata a prorogare l'assicurazione una o più volte, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
La facoltà di proroga tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).
Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti **90** giorni la conferma formale della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti. Si applica altresì l'art. 11 comma 6 D. Lgs 36/2023.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ed alla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e proroga tecnica.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72 del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento.

Art. 3.3 - Regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto dalla regolazione del premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata Contrattuale (premio flat), indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio – Retribuzioni annue corrisposte al personale - indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA. Si precisa che tale dato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo – RECESSO DAL CONTRATTO.

Art. 3.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui sopra che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al 5%, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'80% della variazione detratta l'alea del 5%, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D. Lgs 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra Contraente e Società, si provvederà alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione".

Art. 3.7 - Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 3.8 - Recesso dal contratto
A - annuale
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
B - per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per qualsiasi causa, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato all'art. STATISTICHE SINISTRI, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione per il piazzamento del rischio.

Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza di quanto stabilito nel contratto.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.
In deroga al disposto dell'Art. 1910 Cod. Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visionare atti, documenti, beni o visitare le cose assicurate, previa comunicazione al Broker. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.12 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente capitolato, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

Art. 3.15 - Clausola Consip
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso verranno rimborsate dalla Società entro 60 giorni dal data del recesso, la parte di premio versato e non goduto al netto delle imposte.

Art. 3.16 - Statistiche sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale editabile (Excel o equipollente), e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento dell'evento e relativa denuncia;
- tipologia dell'evento;
- nominativo del danneggiato, dell'Assicurato e/o della controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (cautelativo, aperto, liquidato, senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- data definizione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata tramite pec o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 15 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente (stazione appaltante), la Società (appaltatore), l'intermediario, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.

Art. 3.18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in deroga al medesimo art. 1911 Cod. Civ. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.
La Società designata Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici per firmare i documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
La Società delegataria, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici indicate nel riparto si impegna a:
- firmare la polizza e gli atti relativi compreso il presente capitolato;
- incassare i premi dell'assicurazione e di qualsiasi titolo oneroso relativo al contratto;
- gestire e liquidare eventuali sinistri;
- ricevere e gestire ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.20 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi - dell'assistenza e della consulenza del broker, **Area Broker S.p.A. (Iscrizione RUI: B000197920)** - Filiale di Livorno. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia (se previste) - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, con in copia conoscenza il Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno
del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi potrà essere effettuato dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civ., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker anche in assenza di accordo di collaborazione con la Società ai sensi dell'art 55 Reg Ivass 05/2006, invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla richiesta. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Società delegataria le provvigioni nella misura pari al **10,00**% del premio imponibile.
Tale remunerazione risulta essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo. La Società delegataria dichiara pertanto che tale compenso non costituirà un aumento dei premi per il Contraente.

Art. 3.21 - Embargo e sanzioni
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo

né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.22 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, cagionati a terzi, nell'espletamento delle attività descritta in polizza, compresa la colpa grave.
La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri dei quali, a vario titolo, si avvalga per svolgere, realizzare, condurre, le attività istituzionali.

Responsabilità civile operai (RCO)

La Società si obbliga, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i dirigenti), nonchè parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, stagisti ed altri prestatori d'opera utilizzati in base a Leggi, Norme, Regolamenti o altre Leggi, norme, regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione compreso, il D. Lgs 38/2000, e per gli infortuni in itinere;
b) ai sensi del Cod. Civ. a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D. Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai Prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 197/97 ed alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi). Nel caso in cui l'INAIL o un Istituto assicurativo, previdenziale o altro soggetto eserciti l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Cod. Civ., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso il Contraente per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme vigenti in materia escluso solo il dolo.

Norme valide per entrambe le Sezioni (RCT e RCO)

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge, nonché dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.
I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Art. 4.2 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La garanzia si ritiene operante anche nei casi previsti dall'art. 42, comma 2, del DL 18/2020, convertito in Legge 27/2020.

Art. 4.3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 4.4 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ., verso:
- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate o in House, ove esistenti;
- Associazioni, patronati ed enti in /genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- gli Amministratori, i dipendenti, i prestatori di lavoro, e tutte le persone di cui il Contraente si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato o dall'Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 4.5 - Persone considerate "terzi"
Si conviene fra le parti, ai fini dell'operatività della garanzia RCT, sono considerati "Terzi" tutti i soggetti Amministratori, Dipendenti e Prestatori di lavoro, sia persone fisiche, che giuridiche.,
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente i Dipendenti ed i Prestatori di lavoro che subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i Dipendenti ed i prestatori di lavoro sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.
Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

Art. 4.6 - Esclusioni
Dall'assicurazione sono esclusi solamente i danni:
a. da furto salvo quanto previsto agli artt. DANNI DA FURTO e DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA;
b. di responsabilità civile per i quali, in conformità al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono però compresi in garanzia i danni derivanti dall'esame radiografico con "raggi gamma" (od altre tecniche in uso) delle saldature sulle tubazioni ed impianti in genere o da altri analoghi utilizzi di apparecchiature radiografiche;
d. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. INQUINAMENTO ACCIDENTALE;
e. Da detenzione o impiego di esplosivi, sono comunque compresi i rischi eventualmente derivanti all'Ente contraente quale committente di lavori / attività che richiedano l'impiego di tali materiali, compresi spettacoli pirotecnici nonché il munizionamento della Polizia Locale e/o altro personale dotato di armi da fuoco;
f. derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
g. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura tali sostanze;
h. da responsabilità sanitaria;
i. derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra;
j. cyber risk: dalla presente copertura sono escluse:
 - perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura;
 - danni da interruzione di esercizio;
 - perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico, od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso;
 - direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ad Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

 Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
 - i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
 - nell'ambito del sotto limite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 4.7 - Precisazioni della garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni derivanti da/dalla:

1. proprietà, gestione, manutenzione e sicurezza, a qualsiasi titolo, di terreni, piste ciclabili, strade, strade vicinali, piazze, ponti, canali, fossi, scale mobili, parcheggi, percorsi escursionistici / turistici ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico; il tutto anche se di proprietà di terzi in virtù di obblighi derivanti da accordi, convenzioni, regolamenti od altri specifici atti amministrativi;
2. proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi (compresi quelli ad alto fusto), compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. Dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, autorimesse/autoparchi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi con relativi impianti ed attrezzature, impianti e strutture ricreative in genere, impianti fotovoltaici a tetto o sul terreno, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
4. Dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di officine meccaniche, officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali (comprese officine mobili), laboratori, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione (comprese operazioni di consegna, prelievo e rifornimento), impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, o concessi in uso a terzi nell'ambito di attività congiunte, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.
5. Proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere utilizzate, a titolo esemplificativo e non limitativo, oltre che dall'Assicurato nello svolgimento della propria attività anche da terzi per:
 - attività ricreative/assistenziali/didattiche (inclusi CRAL, circoli aziendali e simili);
 - civili abitazioni/uffici;
 - attività rurali;
 - attività agrituristica, ricettiva, venatoria, agricola, sportiva, di ristorazione, e di allevamento di animali;
 - attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da terzi;
 - dell'attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori, impianti di autolavaggio, centraline elettriche e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per esclusive necessità dell'Assicurato.
6. Esercizio e proprietà di gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici.
7. Dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) ovunque installati;
8. Responsabilità personale di tutti gli Amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri Amministratori dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro. La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente.
9. Esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la R.C. professionale dei medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.L./A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di riposo o cura.
10. Operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione, comunque, dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dal successivo art. INQUINAMENTO ACCIDENTALE.
11. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per segnaletica stradale orizzontale e verticale, cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, limitatori di velocità, pubblica illuminazione, impianti semaforici e tutto quanto inerente alla sicurezza stradale.
12. Servizio esazione tributi, contributi e tasse.
13. Esercizio del servizio di accalappiacani e randagismo animale, proprietà o impiego di cani o altri animali

14. Dalla proprietà o esercizio di canili per ricovero animali; dalla custodia degli animali in dotazione anche al di fuori dell'orario di servizio, presso abitazioni private, giardini pubblici o comunque in altro luogo, compresa la c.d. "sgambatura" dei cani, anche se effettuata tramite volontari.
15. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o del c.d. lavoro agile (smart working).
16. proprietà, gestione, manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, spazi per affissioni ovunque installati, compresa la posa in opera, con l'intesa che, qualora la manutenzione o la posa in opera, sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
17. dall'organizzazione e gestione (diretta o tramite terzi) di Centri Ricreativi Estivi o invernali per minori ed anziani e/o iniziative similari, anche in concorso con altri Enti;
18. committente di lavori ceduti in appalto e subappalto. La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti, lavoratori interinali che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente. La Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente e/o dei partecipanti a corsi professionali e/o di specializzazione e formazione, visite guidate, convegni, seminari, manifestazioni in genere nonché la responsabilità propria del Contraente per la realizzazione degli stessi, sia in strutture di sua proprietà che di terzi.
19. gestione di mense aziendali ed affini e servizi di ristorazione (ivi inclusa l'attività di produzione, somministrazione, trasporto) compresi i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere avvelenati o guasti. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.
 È inclusa in garanzia la responsabilità derivante dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
20. servizi di Polizia Locale, Guardiacaccia, Guardie Forestali/Venatorie e/o sorveglianza (anche tramite ausiliari o guardie ambientali volontarie), anche armata e/o con cani (unità cinofile) e animali. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione o comunque legittimamente detenute anche all'interno di uffici, caserme e poligoni nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessare dal servizio, nonché per i casi previste all'art. 55 del Cod. Pen.. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, Guardie Forestali/Venatorie e Guardiacaccia comunque incaricati dall'Ente sono considerati terzi tra di loro. Sono comunque da ritenersi terzi gli Amministratori i Dipendenti ed i Prestatori di lavoro del Contraente.
21. lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
22. proprietà, gestione ed uso, anche all'esterno dei complessi, di velocipedi, biciclette, veicoli a mano o a trazione animale, ciclofurgoni o comunque mezzi di locomozione senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
23. premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Dipendenti, Amministratori, Prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.
24. nel caso in cui sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione, rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale e/o politica.
25. per i danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento (muletti) che si trovassero a circolare e/o operare nelle aree di pertinenza o antistanti ai fabbricati ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato, nonché in aree aperte al pubblico o a queste equiparate.
26. proprietà e funzionamento di macchine operatrici, mezzi anche speciali e di trasporto e/o sollevamento, o manutenzione stradale. Restano tuttavia operante le esclusioni riconducibili D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii..
27. subiti da coloro che partecipano a concorsi interni o che eseguono prove ed esami in previsione di una eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente Contraente nell'evento dannoso.
28. La garanzia comprende i danni imputabili al Contraente e/o al proprio personale dipendente anche in virtu' di deleghe previste dalla vigente normativa in relazione all'organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di protezione civile, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi realizzate con dipendenti dell'Assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati comprese, GAV, associazioni di volontariato.
29. Ritiro e consegna delle merci anche presso terzi. Sono altresì comprese le attività conseguenti al riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito dei fabbricati, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.
30. Dalla proprietà di reti di drenaggio, canalizzazione e dalle reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito, ed esclusa la responsabilità civile del concessionario e\o gestore di tali reti; sono compresi altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata;

31. Dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente.

Art. 4.8 - Gestione immobili

La garanzia è estesa alla proprietà, e/o conduzione, e/o esercizio, e/o utilizzatore e/o manutenzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dalla proprietà e/o utilizzo e/o conduzione a qualunque titolo di insegne, spazi adiacenti, muri di cinta, recinzioni in genere, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli e/o portoni anche automatici, nonché di antenne radiotelevisive, ripetitori radio, impianti videosorveglianza, impianti fotovoltaici e similari. La copertura è operante anche qualora gli impianti siano installati su fabbricati e opere civili in genere di proprietà di terzi. L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, riparazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. 4.9 - Attività socialmente utili e di volontariato

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi a seguito di, attività socialmente utili e di volontariato, relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, non esclusa l'attività di accoglienza migranti e la gestione dell'emergenza relativa in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, migranti e/o richiedenti asilo, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non limitativo - manutenzione di aree verdi, pulizie dei bagni pubblici o di uso pubblico, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa oltre che all'Ente alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

Art. 4.10 - Minori in affido

La garanzia comprende i danni imputabili al Contraente nella sua qualità di soggetto affidatario di minori su disposizione dell'organo competente nell'ambito delle competenze istituzionali del Contraente in tema di affidamento minori, eseguito attraverso qualsiasi forma (familiare, eterofamiliare, a singoli, a strutture residenziali / comunità / case-famiglia ai sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti o Consorzi od organismi strumentali a cui il Contraente partecipa. La garanzia comprende la responsabilità civile per danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, nonché la responsabilità degli affidatari stessi per le competenze relative alla funzione specifica. L'assicurazione è operante anche durante le fasi preliminari all'affido, nonché nei casi di affidamento parziale e temporaneo, ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purché documentato dal Contraente. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti sia dei minori che degli affidatari.

Art. 4.11 - Attività previste dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche anche per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e/o al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere per l'attività da questi svolta a favore dell'Assicurato stesso. La garanzia è operante anche quando l'attività viene espletata a favore di aziende controllate, collegate o da esso partecipate. La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri. La presente garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, nonché il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato decreto;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;

L'assicurazione si intende altresì estesa alla responsabilità civile personale che incombe in relazione alle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori relativi alle opere realizzate o commissionate dall'Assicurato, svolte in conformità a quanto previsto citato Decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, per l'attività

da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato o di aziende facenti parte del Gruppo stesso o di aziende controllate, collegate da esso partecipate.

Art. 4.12 - Organizzazione / partecipazione eventi
La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante dalla organizzazione e/o patrocinio e/o gestione e/o partecipazione di/a:

- convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
- spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere (folcloristiche, sociali, culturali o sportive)

compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate (stands), nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge, ed ai terzi espositori. Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Cod. Civ., nei confronti dei Terzi espositori e dell'organizzatore. L'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 4.13 - Committenza auto
La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Terzi da Dipendenti, Amministratori o Prestatori di lavoro o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.14 - Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. ESCLUSIONI – Lett. a, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi cui stiano stati commissionati i lavori. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.15 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all'Art. ESCLUSIONI – Lett. d, l'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di cause accidentali. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.16 - Parcheggi
L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà di Amministratori, Dipendenti e Prestatori di lavoro, con esclusione comunque di danni da furto. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.17 - Mezzi sotto carico e scarico
La garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.18 - Causale incendio
La garanzia è estesa, ai danni a cose di terzi, compresi i dipendenti, derivanti da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Laddove fosse attiva la garanzia ricorso terzi in polizze danni diretti a garanzia delle stesse cose dell'assicurato o da lui detenute, la presente garanzia dovrà essere ritenuta prestata a secondo rischio in differenza di limiti e/o condizioni. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.19 - Danni a cose sollevate, trasportate, caricate o scaricate
La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civili derivante all'Assicurato, per danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.20 - Danni alle cose in consegna e custodia
La garanzia si intende estesa ai danni cagionati dalle cose ed alle cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato. A parziale deroga all'Art. ESCLUSIONI – Lett. a, la garanzia deve intendersi estesa anche al furto, alla sottrazione, alla rapina, all'estorsione, al deterioramento, all'incendio o comunque alla distruzione delle cose in consegna e custodia dell'assicurato anche ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Cod. Civ. Solo relativamente alla previsione di cui all'art. 1783 e ss. del Cod. Civ., la garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.
Per quanto attiene alla previsione di cui all'art. 2051 del Cod. Civ., la garanzia opererà nei limiti del massimale di polizza.

Art. 4.21 - Danni dopo la consegna a terzi dei prodotti o dopo l'ultimazione dei lavori
L'assicurazione comprende inoltre i danni cagionati dopo la consegna a terzi dei prodotti venduti o somministrati, nonché per i danni arrecati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.22 - Danni cose nell'ambito dei lavori
L'assicurazione è operante per i danni cagionati alle cose su cui si compiono i lavori, ai locali ed ai manufatti ove si eseguono i lavori nonché alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.23 - Cedimento o franamento del terreno
L'assicurazione comprende i danni materiali dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinato. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.24 - Danni a condutture ed a impianti sotterranei
L'assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.25 - Danni da spargimento di acqua
La garanzia si intende operante anche per i casi da spargimento di acqua derivanti da qualsiasi causa. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.26 - Interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.27 - Eventi Straordinari
La garanzia comprende anche i danni a persone o cose eventualmente imputabili al Contraente in conseguenza di eventi climatici, geologici, atmosferici o catastrofici in genere, quali alluvioni, frane, terremoti, etc.. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.28 - RC Incrociata
In relazione alle diverse persone fisiche definite in polizza come soggetti assicurati, si precisa che le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro nell'ambito della copertura RCT e RCO.

SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alla Responsabilità Civile, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro **30** giorni da quando ne ha avuto conoscenza, l'ufficio competente del Contraente, ai sensi dell'art. 1913 del Cod. Civ.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo come disposto dall'art. 1915 del Cod. Civ.. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, il Contraente / Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri afferenti ai seguenti casi:

1. il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria a seguito di infortunio a malattia professionale assicurate dalla garanzia RCO;
2. il ricevimento di richiesta di risarcimento o notifica di azione legale da parte di membri del personale, o loro aventi diritto, nonché, da parte dell'INAIL e/o dall'INPS, qualora esercitassero il diritto di surroga spettante loro ai sensi di legge.

Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, l'ufficio competente del Contraente/Assicurato. Inoltre, se per l'infortuno viene iniziato procedimento penale, il Contraente / Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1865 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'Assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/dei danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/dei danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società si impegna a comunicare in tempo utile al Contraente/ Assicurato, la designazione del legale incaricato. In caso di inerzia della Società, il Contraente / Assicurato può nominare legali, tecnici e consulenti previa comunicazione alla società. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza verso le azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Detta somma è da ritenersi in aggiunta al massimale
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Sono comprese le Spese per il Procedimento di negoziazione assistita prevista dal D. L. 132/2014 convertito nella Legge 162/2014.
Si precisa inoltre che gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del contraente e/o assicurato non rientrano nel calcolo delle franchigie e/o scoperti previsti in polizza.

Art. 5.3 - Sinistri in serie

Ove da un unico evento o da un medesimo comportamento o da una serie concatenata di atti derivino una pluralità di sinistri che possano coinvolgere anche una pluralità di persone, saranno considerati unico sinistro sia ai fini del massimale che rimarrà unico sia ai fini della franchigia che sarà applicata una sola volta.

Art. 5.4 - Franchigia frontale

Ove non diversamente previsto verrà applicato per qualsiasi sinistro risarcibile a norma della sezione RCT una franchigia frontale pari a quanto indicato nella scheda di copertura.
La franchigia non è opponibile ai terzi danneggiati, pertanto, i sinistri sotto franchigia saranno comunque gestiti dall'assicuratore salvo l'obbligo dell'ente di rimborsare gli importi in franchigia. L'assicuratore prima di procedere alla liquidazione del sinistro rientrante in franchigia ne darà avviso all'Ente

Art. 5.5 - Modalità per il recupero delle franchigie

La Società provvederà a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista con cadenza semestrale. A tale scopo la Società, entro **60** giorni dal termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente e per conoscenza al Broker, una richiesta formale di rimborso cumulativa, mediante raccomandata A.R. o PEC, comprendente:

- la documentazione (atti di quietanza sottoscritti o documenti equivalenti) comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri liquidati per i quali sussiste una franchigia a carico del Contraente/Assicurato;
- riepilogo dettagliato delle pratiche per le quali viene richiesta la franchigia comprendente le seguenti informazioni n. di sinistro, data accadimento, controparte, data di definizione del sinistro;

L'assenza di tali informazioni non obbligherà il Contraente al pagamento degli importi richiesti, fino alla presentazione della documentazione completa da parte della Società.

Il Contraente entro **90** giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro **90** giorni dal ricevimento della documentazione relativa, come sopra descritta, il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Tabella riepilogativa garanzie limiti e franchigie

Art.	Sezione di riferimento	Franchigie e scoperti per sinistro	Limiti di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo
4.1	Oggetto dell'assicurazione - RCT	**2.500,00**	Massimali di polizza
	Oggetto dell'assicurazione - RCO	Non prevista	Massimali di polizza
4.2	Malattie professionali	Non prevista	Massimali di polizza
4.13	Committenza auto	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.14	Danni da furto	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.15	Inquinamento accidentale	Scoperto 10% minimo € 2.500,00	€ 3.000.000,00
4.16	Parcheggi	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.17	Mezzi sotto carico e scarico	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.18	Causale incendio	Franchigia frontale	€ 3.000.000,00 (a secondo rischio ove presente assicurazione danni diretti comprensiva di ricorso terzi)
4.19	Danni a cose sollevate, trasportate, caricate o scaricate	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.20	Danni alle cose in consegna e custodia	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.21	Danni dopo la consegna a terzi dei prodotti o dopo l'ultimazione dei lavori	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.22	Danni cose nell'ambito dei lavori	€ 250,00	€ 500.000,00
4.23	Cedimento o franamento del terreno	10% mimino € 2.500,00	€ 3.000.000,00
4.24	Danni a condutture ed impianti sotterranei	Franchigia frontale	€ 500.000,00
4.25	Danni da spargimento di acqua	Franchigia frontale	€ 3.000.000,00
4.26	Danni da interruzione di attività	Scoperto 10% minimo € 2.500,00	€ 3.000.000,00
4.27	Eventi straordinari	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 massimo € 30.000,00	€ 5.000.000,00

Massimali e premi annui:

	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	MASSIMALI	RETRIBUZIONI	TASSO LORDI ‰	PREMIO LORDO
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 12.000.000,00	€ 1.617.000,00		
a)	per persona	€ 12.000.000,00			
b)	per cose o animali	€ 12.000.000,00			
	RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI				
2	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 12.000.000,00	€ 1.617.000,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			
	MASSIMALE AGGREGATO				
3	Nel caso il sinistro colpisca contemporaneamente le sezioni Responsabilità civile terzi e responsabilità civile operai il massimo impegno della compagnia non potrà superare il limite di:	€ 12.000.000,00			

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo annuo	€

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente